



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TARANTO

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	FISCHETTI	GIULIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	VIOLA	ENRICO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CRISTOFARO	NICOLA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1124/12 depositato il 28/05/2012
- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° I.S.2009/001/DI/777/0/001 REGISTRO 2009 DECRETO ING. contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

MONTANARO DOTT.VITO  
C.SO UMBERTO I N.150 74100 TARANTO TA

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1124/12

UDIENZA DEL

18/02/2015

ore 09:00

SENTENZA

N°

1902

PRONUNCIATA IL:

16-2-15

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

2-7-15

Il Segretario

[Signature]

RGR1124/12

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE

RICORRENTE: ██████████, rappresentato e difeso dal dott. Vito Montanaro nel cui studio a Taranto in Corso Umberto 150 è domiciliato.

ATTO IMPUGNATO : Avviso di Liquidazione; UFFICIO IMPOSITORE: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale controlli Taranto; NOTIFICATO IL 7.3.2012; IMPOSTA: Registro e Sanzioni; ANNO D'IMPOSTA: 2009; IMPORTO: € 3.058,00.

MOTIVI DI IMPUGNAZIONE: vari motivi di impugnazione tra cui il difetto di sottoscrizione da parte del soggetto legittimato in quanto non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Infatti l'atto è siglato per il direttore provinciale da altro impiegato o funzionario e comunque senza alcuna specificazione; la motivazione è insufficiente; non è possibile individuare gli elementi costitutivi della pretesa; inesistenza della notifica in quanto consegnata al portiere senza alcuna indicazione di preliminari ricerche del destinatario; difetto di allegazione ed altro. Chiede l'annullamento dell'atto, in subordine la riduzione degli importi e la condanna alle spese.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO: si costituisce l'Agenzia che eccepisce la mancata indicazione della norma di legge che sarebbe stata violata con l'omessa specificazione del rapporto di servizio del funzionario sottoscrittore. In ordine alla legittimità della firma, la stessa risulta legittima per la presenza del timbro dell'Ufficio. La motivazione è sufficiente perché, come indicato nell'atto impugnato, trattasi di decreto ingiuntivo del quale è parte lo stesso ricorrente. E' inutile allegare un atto se quello è atto del ricorrente. Chiede il rigetto e la condanna alle spese.

MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE: l'art. 42 del DPR 600/73 stabilisce chiaramente che l'avviso di accertamento o di liquidazione deve essere sottoscritto dal direttore dell'ufficio o da altro funzionario della carriera direttiva da lui delegato. Tale specificazione non è contenuta nell'atto impugnato e l'Agenzia non si sofferma adeguatamente su tale motivo di impugnazione limitandosi a replicare con una certa sufficienza che il motivo non è sorretto da alcun fondamento di legge. Al contrario, osserva la Commissione, l'art. 42 citato è sufficientemente chiaro a proposito. Peraltro vi è ampia giurisprudenza a riguardo che certamente non può essere ignorata. Si cita per tutte la sentenza della Corte di Cassazione, sezione Tributaria n. 10513 del 23.4.2008 alla quale sono seguite numerose altre anche di merito tra cui molte della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto. Il ricorso perciò, per tale motivo assorbente, può essere accolto.

La condanna alle spese segue la soccombenza.

P. Q. M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Taranto accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio che quantifica in € 500, oltre IVA e contributi se ed in quanto dovuti.

IL GIUDICE RELATORE

(dott. Enrico Viola)



IL PRESIDENTE

(dott. Giulio Fischetti)

